

FINANZIAMENTI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO/PENSIONE  
E DELEGAZIONI DI PAGAMENTO

PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

ASSOFIN – ASSOCIAZIONE ITALIANA DEL CREDITO AL CONSUMO E IMMOBILIARE

E

LE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI ADERENTI AL CONSIGLIO NAZIONALE DEI  
CONSUMATORI E DEGLI UTENTI PARTECIPANTI AL TAVOLO ASSOCIAZIONI  
CONSUMATORI – ASSOFIN

### Premesso che

- Un corretto e sano sviluppo del mercato del credito ai consumatori costituisce un volano indispensabile per accrescere il benessere delle famiglie e per sostenere lo sviluppo economico;
- il mercato della cessione del quinto dello stipendio/pensione rappresenta, per alcune categorie di consumatori, un'opportunità alternativa a forme di finanziamento più difficilmente accessibili e, per il settore bancario e finanziario, un valido strumento di inclusione finanziaria;
- obiettivi comuni degli intermediari finanziari e bancari, operanti nel comparto della cessione del quinto dello stipendio/pensione, e delle Associazioni dei consumatori sono quelli:
  - di accrescere la tutela dei consumatori, prevenendo l'eventuale verificarsi di casi di sovraindebitamento ed evitando, dunque, che questi ultimi incorrano in situazioni debitorie complesse e insanabili;
  - di valorizzare la trasparenza nei rapporti con la clientela, incrementando il grado di consapevolezza e conoscenza, in merito ai costi da sostenere e alle caratteristiche del prodotto, anche di quei clienti che non dispongono di adeguate competenze finanziarie;
  - di garantire la massima correttezza ed efficienza operativa da parte di tutti i soggetti coinvolti nella catena distributiva e di incentivare la rete alla ricerca di nuovi contratti di finanziamento piuttosto che al rinnovo di contratti già esistenti;

### considerando che

- nel presente Protocollo con il termine **“finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio/pensione”** si fa riferimento non soltanto alle operazioni giuridicamente e strettamente corrispondenti, secondo quanto previsto dal D.P.R. 180/1950, ma anche a quelle assimilate, come le delegazioni di pagamento.
- per **questionario di autocertificazione** si intende una lista di domande destinata alla raccolta di informazioni qualitative e quantitative relative alla situazione finanziaria del soggetto richiedente il finanziamento (ed eventualmente del nucleo familiare del richiedente stesso),

- per **spese di istruttoria** si intendono gli importi addebitati al cliente a copertura delle spese sostenute dall'intermediario nella fase iniziale di erogazione del prestito per l'impianto della pratica,
- per **commissioni di intermediazione** si intendono le commissioni riconosciute agli intermediari del credito addebitate direttamente al cliente,
- per **operazione di rinnovo** si intende l'apertura di un nuovo finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio/pensione a fronte dell'estinzione di un finanziamento già in essere, effettuabile nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa;

### le parti concordano di

promuovere la diffusione di "buone prassi" nella commercializzazione di finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio/pensione, che si concretizzino nell'adozione, da parte degli intermediari bancari e finanziari (da qui in avanti "intermediari"), delle seguenti pratiche:

#### 1. Valutazione del merito creditizio

Al fine di garantire l'erogazione dei finanziamenti ove risultino soddisfatte condizioni di sostenibilità dell'impegno finanziario che il richiedente intende assumere, e ad evitare, dunque, casi di sovraindebitamento, gli intermediari, nello svolgere le analisi di affidabilità che conseguono al rispetto degli obblighi di sana e prudente gestione, si impegneranno specificatamente a:

- a. prevedere nel questionario di autocertificazione un set minimo di domande, definito a livello associativo e dei cui contenuti saranno rese partecipi le Associazioni Consumatori firmatarie, riferite al soggetto richiedente (e al nucleo familiare se ritenuto necessario<sup>1</sup>).
- b. effettuare verifiche su tutte le informazioni raccolte relative al richiedente prima della delibera del finanziamento, su una percentuale di richieste pervenute che non potrà essere inferiore al 25% per ciascuno dei tre principali cluster di clientela (dipendenti pubblici, dipendenti privati e pensionati). Le verifiche relative alla veridicità dei dati raccolti attraverso il questionario saranno effettuate acquisendo adeguati documenti probatori e/o interrogando banche dati esterne e saranno considerate e valutate da

---

<sup>1</sup> Sul punto si precisa che, ad un anno dall'entrata in vigore del presente Protocollo, l'Osservatorio CQS-P svolgerà un'analisi destinata a valutare se estendere in ogni caso il questionario di autocertificazione anche all'intero nucleo familiare del richiedente.

ciascun intermediario secondo opportuni ed equilibrati criteri di valutazione del rischio di credito.

- c. rispettare come soglia minima di reddito disponibile considerata “intangibile” per ogni tipologia di clientela (sia pensionati sia lavoratori dipendenti pubblici e privati) l’importo della “Pensione minima INPS” al netto di qualsiasi eventuale impegno già in essere con il sistema bancario e finanziario – tenendo conto di quanto stabilito al punto a).

## **2. Esplicitazione del pricing nella documentazione precontrattuale e contrattuale**

Al fine di garantire la massima semplicità di comprensione e leggibilità a favore dei clienti, gli intermediari prevedranno nel pricing l’esplicitazione, come componenti distinte del TAEG - al massimo - delle seguenti voci di costo (riportando la tabella di cui all’allegato A del presente protocollo):

- a. spese di istruttoria, che dovranno corrispondere ai costi effettivamente sostenuti in fase di istruzione della pratica, e oneri fiscali (questa voce, comprensiva delle due componenti, è da considerarsi *upfront*),
- b. commissioni di intermediazione alla rete addebitate al cliente; queste sono, in linea generale, da considerarsi *upfront* in quanto riconducibili ad attività che si concludono con l’erogazione del finanziamento, ferma restando la possibilità di prevedere eventuali componenti *recurring* (da motivare opportunamente).
- c. Tasso Annuo Nominale (TAN).

## **3. Presidio delle reti e sistema di remunerazione in caso di rinnovi**

Al fine di adottare forme di remunerazione delle reti che non costituiscano un incentivo a proporre operazioni di rinnovo, gli intermediari che addebiteranno al cliente commissioni di intermediazione alla rete applicheranno uno specifico meccanismo di calcolo delle remunerazioni volto a garantire che tali commissioni, in caso di rinnovo, siano proporzionate allo sforzo professionale ed alla liquidità ottenuta dalla clientela. Premesso che con il termine “rinnovo” si intendono sia operazioni in cui il nuovo finanziatore coincide con l’erogante dell’operazione estinta sia quei finanziamenti in cui “nuovo” e “vecchio” finanziatore non coincidono, i criteri per la determinazione delle commissioni di intermediazione in caso di rinnovo saranno i seguenti:

- a. l’importo su cui calcolare la commissione di intermediazione dovrà corrispondere, al massimo, alla differenza tra il montante dell’operazione del nuovo finanziamento e il montante residuo del finanziamento che si va ad estinguere (c.d. delta montante);

- b. le commissioni di intermediazione applicate sul delta montante non saranno, in percentuale, superiori a quelle previste in caso di stipula dei nuovi contratti.

#### **4. Modalità di trasmissione al cliente dei conteggi estintivi**

Al fine di assicurare maggior rapidità nella trasmissione al cliente dei conteggi di estinzione anticipata, gli intermediari:

- a. rispetteranno, per l'invio del conteggio estintivo, il limite dei 10 giorni di calendario dalla richiesta pervenuta e utilizzeranno i canali di trasmissione considerati più celeri, quali la e-mail e la PEC;
- b. in caso di delega conferita dal cedente ad altro soggetto per avanzare la richiesta, invieranno il conteggio estintivo non soltanto al richiedente ma anche al mandante, o provvederanno almeno ad informare quest'ultimo dell'avvenuto invio del conteggio estintivo al richiedente.

#### **Gli intermediari si impegneranno inoltre**

- ad acquistare portafogli clienti esclusivamente da altri intermediari che abbiano sottoscritto il presente accordo o che comunque rispettino prassi coincidenti. Sono fatte salve eventuali operazioni di finanza straordinaria (esempio M&A di operatori) ovvero aventi carattere eccezionale (ad esempio l'acquisto di portafogli dismessi a seguito dell'uscita dal mercato dell'operatore, che hanno ad oggetto finanziamenti già in corso di ammortamento all'atto di acquisto);
- a presidiare la professionalità e l'affidabilità delle reti, con l'intento di garantire, in tutte le fasi della commercializzazione, trasparenza e correttezza nei confronti della clientela;
- ad informare adeguatamente il cliente circa l'esistenza delle coperture assicurative obbligatorie.

#### **LE PARTI CONCORDANO INFINE**

di istituire un monitoraggio, che, con cadenza annuale, rilevi gli effetti dell'autoregolamentazione in termini di

1. sostenibilità degli impegni assunti anche con riferimento al grado di incidenza delle eventuali informazioni raccolte dagli intermediari sul nucleo familiare del richiedente sulla decisione di concessione dei finanziamenti di CQS-P,
2. trasparenza contrattuale,
3. correttezza delle pratiche di rinnovo,
4. efficienza operativa nella comunicazione dei conteggi estintivi.

A tal fine è costituito un Osservatorio CQS-P composto da due rappresentanti nominati dalle Associazioni dei Consumatori e due rappresentanti nominati da Assofin.

La partecipazione all'Osservatorio non prevede la corresponsione di alcun compenso né di rimborsi spese. Le riunioni dell'Osservatorio, che potranno svolgersi anche per videoconferenza, si terranno almeno una volta all'anno.

Gli impegni assunti dagli intermediari con la sottoscrizione del presente Protocollo saranno considerati vincolanti a partire dal 1° gennaio 2017, con possibilità di rimandare al 1° aprile 2017 per quelle componenti che richiederanno interventi IT.

Il presente Protocollo è aperto all'adesione di altre Associazioni di consumatori, ad Associazioni di imprese finanziarie, nonché a singoli intermediari bancari e finanziari, e sarà portato all'attenzione delle Autorità competenti.

## ALLEGATO A

Tabella per l'esplicitazione nella documentazione precontrattuale e contrattuale delle componenti di costo del TAEG nelle operazioni di cessione del quinto dello stipendio/pensione, secondo quanto previsto dal punto 2 del Protocollo di intesa.

TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale)	___%		
<b>Componenti del TAEG:</b>		<b>definizioni:</b>	<b>In caso di estinzione anticipata del prestito:</b>
TAN (Tasso Annuo Nominale)	___%	Tasso d'interesse applicato dall'intermediario calcolato su base annua.	Al cliente vengono addebitati gli interessi maturati sino alla data di estinzione. Vengono dunque esclusi gli interessi non ancora maturati.
SPESE DI ISTRUTTORIA E ONERI FISCALI	___€	Importi addebitati al cliente a copertura delle spese sostenute dall'intermediario nella fase iniziale di erogazione del prestito per l'impianto della pratica e per l'assolvimento degli oneri fiscali.	Non rimborsabili ( <i>upfront</i> )
COMMISSIONI DI INTERMEDIAZIONE	___€	Commissioni riconosciute agli intermediari del credito addebitate direttamente al cliente.	Non rimborsabili ( <i>upfront</i> ) in quanto corrispondenti ad attività preliminari alla concessione del prestito.  Tuttavia, ove attività di intermediazione proseguano per tutta la durata del finanziamento, una parte di tali commissioni (pari a ___€) sarà da considerarsi <i>recurring</i> e rimborsata – salvo diverse esplicite pattuizioni – secondo il criterio <i>pro rata temporis</i> .

→ compilazione a cura dell'intermediario bancario/finanziario.